

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 74/42/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.209/47/11 del 23.09.2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto (condannando l'Ufficio alla rifusione del 50% delle spese di lite, compensate per il resto), dopo averli riuniti, i ricorsi proposti dal sig. Du. Da. Ru. avverso: 1) avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni conseguente a revoca, per assenza dei requisiti richiesti, dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per "acquisto prima casa di abitazione"; 2) avviso di liquidazione conseguente alla decadenza, per gli stessi motivi, dalle agevolazioni fiscali su operazioni di credito finalizzate all'acquisto di immobili ad uso abitativo; 3) cartella di pagamento relativa alla riscossione delle riprese derivanti dagli avvisi di liquidazione di cui innanzi. La CTP, premesso che il contribuente aveva impugnato gli atti anzidetti deducendone (a) la "nullità/inesistenza per difetto assoluto di relazione di notifica" e sostenendo altresì (b) la "sussistenza delle condizioni per il diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata", ha ritenuto fondate entrambe tali doglianze, sottolineando peraltro che "le doglianze avanzate... sulle questioni di merito relative all'asserita decadenza dalle agevolazioni fiscali sono da ritenere assorbenti di qualsiasi altra eccezione e deduzione, e quindi in grado da sole di decidere le sorti del presente giudizio con esito favorevole del ricorso".

Avverso tale sentenza, notificata il 3.10.2011, ha proposto appello esclusivamente il concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a., con ricorso tempestivamente notificato e depositato sia presso il giudice a quo sia presso questa CTR, contestando quanto statuito dal giudice di primo grado riguardo alla validità della notifica della contestata cartella di pagamento (notifica ritenuta nulla dalla CTP) e chiedendo, quindi, dichiararsene la validità, ribadendo altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle fasi precedenti all'iscrizione a ruolo dell'imposta; con vittoria delle spese dei doppio grado di giudizio.

Mentre l'Ufficio è rimasto contumace, il contribuente si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, e comunque l'infondatezza nel merito, dell'appello di Equitalia. La causa è stata discussa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da Equitalia va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse all'impugnazione.

Deve, invero, osservarsi che, in sede di impugnazione, il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente che nel giudizio di primo grado, dovendo tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugnite, a causa dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello. Nel decidere su tale interesse, e quindi sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve, dunque, avere riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità (o meno) a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Ebbene, nel caso in esame, ancorché la sentenza impugnata contenga nella motivazione una lunga digressione, cui si appuntano le critiche di Equitalia, circa le modalità da seguire nella notifica degli atti impositivi (e segnatamente sulla necessità, in ogni caso, della stesura di una relazione di notifica), il giudice di prime cure ha annullato gli avvisi di accertamento e, per l'effetto, anche la cartella di pagamento emessa sulla base di essi, per la ragione

assorbente che (contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio) nella specie il contribuente ricorrente aveva pieno diritto a fruire delle agevolazioni fiscali per l'"acquisto della prima casa". Conseguentemente, poiché su tale accertamento si è formato il giudicato, per difetto di impugnazione da parte dell'Ufficio, nessun concreto interesse ad impugnare la sentenza di primo grado può riconoscersi all'odierna appellante, giacché una differente interpretazione delle norme in tema di notifica della cartella di pagamento non potrebbe comunque evitare il suo annullamento, essendo tale atto automaticamente travolto per effetto dell'annullamento degli avvisi di accertamento che ne costituivano il presupposto.

Parimenti, nessun interesse può riconoscersi all'appellante in ordine alla lamentata omessa pronunzia sulla sua carenza di legittimazione passiva per le fasi della procedura impositiva precedente all'iscrizione a ruolo, trattandosi di questione assorbita, sulla quale pertanto la CTP non si è espressamente pronunziata.

Le spese del grado sostenute dal contribuente, liquidate in € 2.000,00= (di cui 650,00= per diritti ed € 1.350,00= per onorari), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante a rifondere le spese processuali del presente grado in favore dell'appellato, e le liquida in complessivi € 2.000,00= oltre gli accessori tariffari, previdenziali e fiscali.